
Decreto Rilancio

Analisi dei contenuti

Cattaneo Zanetto & Co.

Roma, 20 maggio 2020

CATTANEO ZANETTO & CO.

PUBLIC RELATIONS • LBBING • PUBLIC AFFAIRS

Decreto Rilancio

Analisi dei contenuti

Cattaneo Zanetto & Co.

1. Introduzione

Mercoledì 13 maggio, il Consiglio di Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio, si compone dei seguenti titoli:

- Titolo I – Salute e sicurezza;
- Titolo II – Sostegno alle imprese e all'economia;
- Titolo III – Misure in favore dei lavoratori;
- Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia;
- Titolo V – Enti territoriali e debiti Commerciali degli Enti territoriali;
- Titolo VI – Misure fiscali;
- Titolo VII – Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore del credito;
- Titolo VIII – Misure di settore.

In questo dossier trovate una breve descrizione degli articoli contenuti nel provvedimento e un riepilogo delle norme contenute nel provvedimento che si sovrappongono a quanto già disposto nel c.d. DL Liquidità o negli emendamenti riferiti a quest'ultimo depositati alla Camera.

2. DL Rilancio e DL Liquidità

A causa anche della ristretta finestra di tempo che ha separato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Liquidità da quella del DL Rilancio, i due provvedimenti si sovrappongono su diverse tematiche. Il DL Rilancio, infatti, non solo modifica alcune delle disposizioni contenute nel DL Liquidità, ma incorpora anche parte degli emendamenti depositati alla Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del provvedimento stesso.

Indichiamo di seguito le disposizioni contenute nel DL Rilancio che modificano il DL Liquidità o che ripropongono emendamenti di interesse presentati alla Camera.

- L'**articolo 4** del DL Rilancio, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19, abroga l'articolo 32 del DL Liquidità, vertente sulla medesima materia. L'abrogazione della norma è inoltre disposta dall'emendamento 32.19 dei Relatori riferito al DL Fiscale, che sopprime l'articolo dal testo del Ddl di conversione.

- L'**articolo 31** del DL Rilancio, come noto, ha incrementato le risorse destinate alla copertura delle garanzie concesse SACE S.p.A. e al Fondo di garanzia per le PMI già stanziato nel DL Liquidità.
- L'**articolo 33**, in aggiunta rispetto a quanto disposto dall'articolo 4 del DL Liquidità, in materia di sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato, reca disposizioni in materia di sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato. La norma interviene su un tema che era stato sollevato anche in Parlamento grazie alla presentazione di diversi emendamenti di maggioranza e opposizione, tra cui il 4.9 dell'On. Buratti (PD) e il 4.14 dell'On. Giacomoni (FI).
- L'**articolo 38** reca misure per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative. Analogamente al punto precedente, il tema era stato sottoposto all'attenzione delle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera grazie ad alcuni emendamenti riferiti al DL Fiscale. Tra questi, l'emendamento 1.301 dell'On. Occhiuto (FI) e il 24.0.8 dell'On. Currò (M5S).
- L'**articolo 41** recante misure urgenti in favore del Meccanismo dei certificati bianchi, proroga la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, introdotta dal DL Cura Italia e già prorogata dal DL Liquidità, al 30 novembre 2020.
- L'**articolo 68**, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, interviene sullo stesso articolo del DL Cura Italia al quale si rivolge l'emendamento 34.0.8 dell'On. D'Ettore (FI), presentato nell'ambito dell'esame del DL Liquidità.
- L'**articolo 78**, che modifica le disposizioni in materia di reddito di ultima istanza di cui al DL Cura Italia, abroga l'articolo 34 del DL Liquidità, che prevede il divieto di cumulo di pensione e redditi ai fini del riconoscimento dell'indennità. L'abrogazione della norma è inoltre disposta dall'emendamento 34.16 dei Relatori riferito al DL Fiscale, che sopprime l'articolo dal testo del Ddl di conversione.
- L'**articolo 125**, interviene sulla disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di DPI, abrogando sia l'articolo 64 del DL Cura Italia che l'articolo 30 del DL Liquidità. L'abrogazione della norma è inoltre disposta dall'emendamento 30.59 dei Relatori riferito al DL Fiscale, che sopprime l'articolo dal testo del Ddl di conversione.
- L'**articolo 126** proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 del DL Liquidità, fino al 16 settembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3. Articolato

TITOLO I – SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 – Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

L'infezione del virus SARS-COV-2 al momento non si può considerare eradicabile, ed in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna immaginare una fase ancora piuttosto lunga di endemia stabile con picchi periodici, in relazione agli scenari ipotizzabili relativi all'uscita dal lockdown. È necessario, quindi, avere la disponibilità di un sistema anche informativo di tracciatura dei casi e dei contatti attraverso tutte le fasi del percorso (domicilio/residenza/ospedale ecc..). Occorre, dopo aver identificato i settori nei quali si è verificata la maggiore trasmissione del contagio (RSA, personale sanitario, famiglie, altro), adottare anche le misure più idonee a ridurre il rischio di contagio. Nelle Regioni in cui ad oggi non si è ancora particolarmente diffuso il contagio è necessario adottare in via

precauzionale, tutte le misure volte al tracciamento precoce dei casi e dei contatti. Le misure dell'articolo riguardano i piani di assistenza territoriale (comma 1), le strutture territoriali COVID19 (comma 2), il potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare (comma 3), le centrali operative regionali e kit di monitoraggio (comma 4), il personale infermieristico (comma 5), le unità speciali di continuità territoriale (comma 6), il potenziamento Unità speciali di continuità assistenziali (comma 7), le centrali operative regionali (comma 8), le indennità personale infermieristico (commi 9 e 10), la distribuzione delle risorse e copertura finanziaria (comma 11).

Art. 2 – Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

La norma ha lo scopo di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Si rende, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile l'elasticità delle funzioni.

Art. 3 – Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Si prevede che gli incarichi individuali a tempo indeterminato previsti per il personale delle professioni sanitarie e per gli operatori sociosanitari possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.

Art. 4 – Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

La disposizione è finalizzata a riconoscere alle strutture private una specifica funzione assistenziale, in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente, per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19, ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19.

Art. 5 – Incremento delle borse di studio degli specializzandi

La norma è proposta allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici. Tale incremento consentirà di aumentare per l'anno 2020 di 5000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica dai medici, e le risorse previste per gli anni successivi consentiranno il perfezionamento del relativo corso di perfezionamento.

Art. 6 – Derghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell'intervenuta emergenza sanitaria.

Art. 7 – Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

Si autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

Art. 8 – Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

La proposta normativa si prefigge lo scopo, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, di estendere la validità delle ricette per una durata

massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, inclusi quelli classificati in A-PHT, con ricetta limitativa di cui agli artt. 91 e 93 del decreto-legge n. 219/2006, escluse le fattispecie sottoposte a PT e Registri di monitoraggio (per i quali è già stata disposta la proroga, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA, attraverso comunicato AIFA).

Art. 9 – Proroga piani terapeutici

L'articolo, in considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

Art. 10 – Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

L'articolo apporta modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare si estendono le iniziative di solidarietà previste in favore dei famigliari di medici e personale infermieristico anche a tutti esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari; si estende la sospensione delle attività fino alla cessazione dello stato di emergenza anche in favore dei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale; si aggiorna l'elenco dei prodotti inseriti nelle donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale, includendo i prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

Art. 11 – Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

La proposta normativa è volta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Art. 12 – Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

L'articolo dispone misure di semplificazione e accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi disponendo che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviino al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati dell'avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione e della dichiarazione di nascita, esonerando i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di attestazioni cartacee.

Art. 13 – Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il presente articolo consente all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Art. 14 – Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

Si consentono al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario Straordinario la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è disposto uno stanziamento di euro 1,5 miliardi sul Fondo per le emergenze nazionali. Si prevede, inoltre, la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi.

Art. 15 – Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

Si incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Si evita, inoltre, il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con l'indennità prevista dal Dl Cura Italia, perseguendo, tali misure, la medesima finalità.

Art.16 – Misure straordinarie di accoglienza

Si prevede la possibilità di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza in via temporanea, dei richiedenti asilo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 che riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a determinate categorie di stranieri. La disposizione prevede inoltre che ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati solo i servizi ad essi riservati dalle disposizioni vigenti e che al termine dell'emergenza sanitaria l'accoglienza proseguirà nelle strutture del sistema dedicato ai richiedenti asilo, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con un trasferimento progressivo dei beneficiari, da completare in ogni caso entro sei mesi dal termine dello stato di emergenza.

Art. 17 – Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

La disposizione in oggetto consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l'emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione.

Art. 18 – Utilizzo delle donazioni

La disposizione apporta modifiche all'art. 99 del Dl Cura Italia, che disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica.

Art. 19 – Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

Si rafforzano gli strumenti che hanno consentito e che consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale.

Art. 20 – Misure per la funzionalità delle Forze armate -personale sanitario e delle sale operative

L'intervento permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza, gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio ("Strade sicure", attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) e sia del Servizio sanitario nazionale.

Art. 21 – Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

La disposizione apporta modifiche al Codice dell'ordinamento militare salvaguardando l'operatività delle Forze armate e, altresì, le aspettative di carriera dei militari in ferma prefissata, in presenza della sospensione dei concorsi per il reclutamento del personale disposta per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si consente, in via eccezionale per l'anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

Art. 22 – Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"

L'intervento regolatorio permette di prorogare fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l'impiego del contingente incrementale di 253 unità, affiancato al "tradizionale" dispositivo di 7.050 unità in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19.

Art. 23 – Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre "componenti" del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

TITOLO II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I – Misure di sostegno

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Si prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenute al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34, del 2019. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Art. 25 – Contributo a fondo perduto

Si offre un sostegno ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. I soggetti beneficiari del contributo sono i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa). Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta

anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione è applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza). Si prevedono tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante. La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma è volta a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di media dimensioni che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La società deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;
2. abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
3. abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.
4. alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
5. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
6. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
7. non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
8. non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
9. nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;
10. solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Si prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale previsti nelle condizioni di accesso. Il

credito di imposta è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023. Alle imprese che soddisfano determinate condizioni è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Art. 27 – Patrimonio destinato

La norma è volta ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico - produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza COVID-19. CDP è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato (denominato "Patrimonio Rilancio") comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal MEF, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti autonomi rispetto al Patrimonio e indipendenti tra loro. Questi sono autonomi e separati dal patrimonio di CDP, rispondono solo delle obbligazioni assunte e nei limiti dei beni e rapporti giuridici apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione.

Art. 28 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Art. 29 – Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

La proposta normativa, al fine di ridurre l'impatto economico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 140 milioni per l'anno 2020.

Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, Arera dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo di 600 mln per il 2020. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci, non deve superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Art. 31 – Rifinanziamento fondi

Si incrementano, per l'anno 2020, le risorse destinate alla sezione speciale del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinata alla copertura delle garanzie concesse SACE S.p.A. in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito; al Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese (PMI); all'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) per la gestione delle garanzie concesse dal medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca; al Fondo di garanzia per la prima casa istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 32 – Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del Decreto GACS (14 febbraio 2016, n. 18,) il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

L'articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.

Art. 34 – Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

In deroga all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la norma proposta è volta a consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, per via telefonica nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dall'articolo.

Art. 36 – Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato "Pan-European Guarantee Fund" (EGF). Con la disposizione in esame il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con

la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19.

Art. 37 – Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization

Estende la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm) con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. Autorizza inoltre il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

Art. 38 – Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell'ultimo "Decreto Crescita" (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019). L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura, dall'altro ampliando la capacità di azione.

Art. 39 – Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

La norma prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale. La struttura ha il compito precipuo di supportare la gestione delle crisi d'impresa per le quali sia richiesto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro, provvedendo alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate, nonché alle interlocuzioni utili anche a livello territoriale, per promuovere e verificare le possibili ipotesi di soluzione delle crisi.

Art. 40 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

La proposta normativa consiste in una misura a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti. L'obiettivo è di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto continuare ad essere aperti, con diverse modalità di effettuazione del servizio (turnazione, Cassa Integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur con drastico calo dell'erogato, e quindi degli introiti, per tutta la durata delle limitazioni imposte dai DPCM. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Art. 41 – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

La norma in discussione interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità al mercato dei Certificati Bianchi. Nello specifico, prevede una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020 anche per i certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica.

Art. 42 – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Come misura urgente finalizzata al sostegno ed alla ripartenza duratura del sistema produttivo, la norma intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese che, attraverso il soggetto attuatore, possa agire con urgenza ed efficacia per la finalità descritte attraverso le diverse forme consentite dall'ordinamento (convenzioni o assegnazioni dirette, accordi tra amministrazioni).

Il Fondo è finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale.

Art. 43 – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il nuovo Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04.

Art. 44 – Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 45 – Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni

La norma proposta è volta a consentire ai Comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'utilizzo della quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46 – Misure urgenti in materia di servizi postali

La proposta normativa è volta ad estendere le misure urgenti in materia di servizi postali, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, di cui all'articolo 108 del Dl Cura Italia, per la durata dell'emergenza evitando così la necessità di proroga legislativa della stessa. Inoltre viene riscritta la norma in materia di svolgimento del servizio postale, prevedendo un regime autonomo di modalità e di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Art. 47 – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia

Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto.

Art. 48 – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione integrata, da 150 milioni a 400 milioni. La norma dispone inoltre un ulteriore rifinanziamento per il rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese e incrementa il fondo rotativo a sostegno delle imprese esportatrici.

Art. 49 – Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino

Nell'ambito delle proposte del tavolo automotive si propone la nascita di un polo specializzato in R&S nel settore automotive per la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. Si attribuisce a tale ente una funzione di raccordo tra imprese e altri centri di ricerca. Le risorse previste nella proposta non hanno natura strutturale ma sono una tantum per le spese di avviamento; successivamente il polo - che ha natura no profit - erogherà servizi a pagamento alle imprese.

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

I beni potranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2020, non più entro il 30 giugno.

Art. 51 – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

Con il presente articolo si intendono estendere anche all'amministrazione straordinaria le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

Art. 52 – Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio

Si dispone la sospensione, per un congruo periodo di tempo, dei versamenti, da parte delle imprese di questo settore, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808/1985.

Capo II – Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53 – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso, possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l'obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l'adempimento di tale obbligo.

Un approccio simile fu adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008. L'erogazione dell'aiuto sarà disposta al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.

Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Il regime quadro di cui al presente articolo ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19. Il regime-quadro sarà notificato in modo che, una volta

autorizzato dalla Commissione europea, gli enti possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime. Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione. Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Si prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

La disposizione prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese. Gli aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Si prevede che i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. Si esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Art. 57 – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID-19.

Art. 58 – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

La norma consente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.

Art. 59 – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

La norma, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.

Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

L'articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Tali aiuti, concessi da Regioni, Province Autonome e Camere di Commercio, sono finalizzati a proteggere l'occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Rientrano nella fattispecie di cui all'articolo in questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se gli aiuti sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese. Al contrario, non rientrano nella fattispecie di cui all'articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta l'economia, poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Art. 61 – Disposizioni comuni

L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dalle precedenti norme. In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario. L'efficacia delle misure contenute nell'articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime-quadro. Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, si prevede che gli enti provvedano alla registrazione delle misure e degli aiuti individuali nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive modifiche, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Gli aiuti di cui all'articolo in questione possono essere concessi anche a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea che ha dichiarato l'aiuto da recuperare illegale e incompatibile.

Il comma 7, infine, tende a chiarire nel regime quadro - in via generale - quanto già presente in ciascun articolo dispositivo, circa la necessità che i beneficiari degli aiuti non superino mai le soglie massime previste. Per tale ragione, occorre che i soggetti concedenti si accertino che i beneficiari non ricevano aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime concedibili consentite.

Art. 62 – Disposizioni finanziarie

Conferma la necessità che le amministrazioni che concedono i regimi di aiuto vi provvedano a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e che gli enti territoriali rispettino quanto previsto dal comma 17 dell'art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350.

Art. 63 – Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

L'articolo disciplina gli obblighi di registrazione degli aiuti concessi in conformità con la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final nei registri RNA, SIAN e

SIPA. Si prevede, inoltre, che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 59 a 65 del presente decreto sia identificata attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR».

Art. 64 – Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, per l'adempimento delle quali si apportano modifiche al Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con Legge 234/2012, nonché ai registri SIAN e SIPA.

Art. 65 – Esonero temporaneo contributi Anac

La norma prevede l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.

TITOLO III – MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I – Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 2

Art. 66 – Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Modifica l'articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Art. 67 – Incremento Fondo Terzo Settore

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID - 19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 68 – Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Modifica l'articolo 19 del Cura Italia e stabilisce, per i medesimi beneficiari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori di lavoro del settore turistico ed affini per i quali è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1 settembre. E' riconosciuto, altresì, per, l'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale; sempre per i beneficiari di assegno ordinario viene poi reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Art. 69 – Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Si stabilisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.

Art. 70 – Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Statuisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa. Viene ripristinato l'obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In ogni caso, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Si prevede inoltre che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Art. 71 – Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Si prevede l'introduzione all'art. 22 del decreto legge 18 del 2020 di tre nuove fattispecie:

- Art. 22 ter per il rifinanziamento delle specifiche misure di integrazione salariale già previste dal decreto-legge n. 18/2020, come prorogate e rifinanziate dal presente decreto, istituisce un apposito capitolo di bilancio presso il MLPS con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro.
- Art. 22 quater stabilisce, dall'entrata in vigore del presente decreto, che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps direttamente a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono, inoltre, stabiliti tempi e modalità di trasmissione della domanda e modalità operative del procedimento.
- Art. 22 quinquies reca modifiche alla disciplina del pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario in relazione alle procedure che vengono tutte ricondotte a quelle del 22 quater.

Art. 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Si modifica l'articolo 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore a 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per

cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. E' aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La norma prevede ancora che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il comma 2 modifica l'articolo 25, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art. 73 – Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Modifica l'articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104/92, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 74 – Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Si differisce al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Art. 75 – Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

Modifica l'articolo 31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 del decreto legge 18 del 2020 con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 76 – Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Modifica l'articolo 40, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL.) da due a quattro mesi.

Art. 77 – Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

Modifica l'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore

Art. 78 – Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni, ai fini del riconoscimento - anche per i mesi di aprile e maggio 2020 - dell'indennità di 600 euro in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sempre che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione. Con l'abrogazione dell'articolo 34 del DL n. 23 del 2020, non viene più richiesto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva di detti professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Art. 79 – Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Modifica l'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, estendendo al 15 giugno 2020, il termine della validità delle abilitazioni già in loro possesso anche in caso di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico e ciò al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori per il ripristino del servizio elettrico sul territorio nazionale.

Art. 80 – Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Si porta a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Art. 81 – Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Si prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Capo II – Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82 – Reddito di emergenza

Introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 ("Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari, erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro.

Art. 83 – Sorveglianza sanitaria

Impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di

pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Per i lavoratori titolari di rapporti co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità

è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro. Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

Art. 85 – Indennità per i lavoratori domestici

Riconosce un'indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre indennità

riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza).

Art. 86 – Divieto di cumulo tra indennità

Stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del decreto e l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 87 – Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

Prevede che per l'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.

Art. 88 – Fondo Nuovo Competenze

Istituisce, presso l' ANPAL, il Fondo Nuove Competenze con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, rimodulare l'orario di lavoro erogando ore di formazione.

Art. 89 – Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

Reca norme in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse fondi sociali finalizzati anche alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Art. 90 – Lavoro agile

Riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 anni, sempreché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore e, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente). Viene previsto altresì un obbligo di comunicazione telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i datori di lavoro del settore privato, concernente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Analoga possibilità è prevista per i datori di lavoro pubblici, per lo stesso periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 91 – Attività di formazione a distanza

Consente agli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Art. 92 – Disposizioni in materia di NASPI E DiS-COLL

Reca disposizioni in materia di NASPI E DiS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto.

Art. 93 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 94 – Promozione del lavoro agricolo

L'articolo introduce una disposizione che promuove il lavoro agricolo, stabilendo la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Art. 96 – Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

L'articolo reca disposizioni in materia vigilanza sul lavoro, stabilendo la possibilità per l'INAIL di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività ispettiva, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Art. 97 – Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

L'articolo reca semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982.

Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di sostegno al reddito del Cura Italia. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Art. 99 – Osservatorio del mercato del lavoro

L'articolo, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, istituisce presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio"), avente compiti di:

studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;

individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;

analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate.

Art. 100 – Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Art. 101 – Spese per acquisto di beni e servizi Inps

L'articolo, in deroga alle disposizioni normative vigenti, consente all'INPS un incremento in misura non superiore all'undici per cento del valore medio sostenuto per le spese per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 102 – Spese per acquisto di beni e servizi Inail

L'articolo, per l'esercizio 2020, stabilisce che le spese per acquisto di beni e servizi dell'INAIL, possano, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore all'undici per cento del valore medio sostenuto per l'acquisto di beni e servizi negli ultimi esercizi finanziari precedenti.

Art. 103 – Emersione di rapporti di lavoro

Stabilisce la possibilità per i datori di lavoro di presentare all'INPS istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. E' prevista inoltre, per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convalidato in altro titolo di soggiorno, la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei. I settori di attività presi in considerazione sono: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle istanze e le cause di inammissibilità e di rigetto delle stesse, nonché il regime sanzionatorio. La norma detta un regime di esclusione dall'accesso alla misura e declina il regime di sospensione dei procedimenti tassativamente indicati. Sono inasprite le sanzioni di cui all'art. 603 bis del codice penale nel caso di utilizzazione di lavoratore irregolare di cui all'art. 2 dell'articolo medesimo

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA

Art. 104 – Assistenza e servizi per la disabilità

Prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e l'istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità

Art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

Prevede un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

TITOLO V – ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106 – Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Spetta ad un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere delegato dello Stato o da un suo delegato, composto da rappresentanti del MEF, Ministero interno, ANCI città metropolitane UPO e Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.

Art. 107 – Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

Prevede di reintegrare la dotazione del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, relativo al fondo di solidarietà comunale, dell'importo di 400 milioni di euro.

Art. 108 – Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

La norma è finalizzata ad anticipare l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.

Art. 109 – Servizi delle pubbliche amministrazioni

Tra le altre cose sostituisce l'articolo 48 del DL Cura Italia prevedendo che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, disposte in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale.

Art. 110 – Rinvio termini bilancio consolidato

La norma è finalizzata a differire dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 111 – Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

Prevede l'istituzione di un fondo presso il MEF, da ripartire tra Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio 2020 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza.

Art. 112 – Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e dei comuni dichiarati zona rossa. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Art. 113 – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

La norma è finalizzata a facultizzare gli enti locali ad effettuare nel corso dell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Art. 114 – Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

La norma prora, per l'anno 2020, taluni dei termini indicati dal DL Crescita, per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. Si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l'anno 2020, il differimento dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), di quelli relativi all'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto) ed infine di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l'avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

Art. 115 – Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

La proposta normativa istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Art. 116 – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi.

Art. 117 – Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal COVID-19

Art. 118 – Riassegnazione affondo ammortamento titoli di Stato

Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, è stato previsto il versamento delle rate di ammortamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2020

TITOLO VI – MISURE FISCALI

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L'articolo stabilisce che la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL Ecobonus, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Le spese ammissibili all'agevolazione sono le seguenti indicate dal comma 1:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici , relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.

L'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 DL Ecobonus, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati al comma 1.

Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell'agevolazione, tra cui il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare

mediante attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Al comma 4 si prevede, in deroga all'articolo 16 del DL Ecobonus, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.

Nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.

Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.

Il successivo comma 8 riconosce la detrazione del 110% anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con i commi 9 e 10 si stabilisce l'ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni - salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I commi da 11 a 13, con riferimento all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, dettano la disciplina relativa al visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell'Agenzia delle entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il comma 14, ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 15 precisa che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle predette attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.

Il comma 16 reca la copertura finanziaria.

Art. 120 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la

diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, la realizzazione di investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo per sviluppo o acquisto di strumenti dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

La disposizione, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 2, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL Ecobonus.

La trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti. Il comma 3 disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta.

I commi 4, 5 e 6 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite. Infine, il comma 7 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 122 – Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

La disposizione introduce in via sperimentale - fino al 31 dicembre 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamati al comma 2 – credito di imposta per botteghe e negozi previsto DL Cura Italia, credito di imposta per i canoni di locazione immobili, credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro, credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, credito di imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI -, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I commi 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di fruizione del credito d'imposta oggetto di cessione e i controlli delle competenti Amministrazioni. Il comma 5, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

L'articolo sopprime definitivamente, le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Prevede l'applicazione dell'IVA al 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Art. 125 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Si prevede, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-1. Le spese ammissibili sono:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Si specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, individuerà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro. L'articolo prevede infine la soppressione delle norme già varate in materia dall'articolo 64 del DL Cura Italia e dall'articolo 30 del DL Liquidità

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

L'articolo proroga al 16 settembre 2020 determinati termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del DL Liquidità, nonché dagli articoli 61 e 62 del DL Cura Italia.

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

L'articolo proroga al 16 settembre 2020 determinati termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 61 e 62 del DL Cura Italia.

Con specifico riferimento a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare è prorogato di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e che il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Art. 128 – Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

L'articolo prevede che il credito di 80 euro (cd. Bonus Renzi), e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Art. 129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

Le norme prevedono una riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90% di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell'anno precedente. Le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020, sono versate, invece, secondo le modalità ordinarie contenute negli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del citato testo unico delle accise. Limitatamente alla sola rata del mese di maggio 2020 relativa al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, il termine è dal giorno 16 al giorno 20 maggio. Infine, si prevede che l'eventuale versamento a conguaglio sia effettuato in un'unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal citato testo unico, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica ma concede anche, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

L'articolo modifica le disposizioni contenute nel DL Fiscale 2019, prevedendo il differimento dell'efficacia di talune disposizioni che prevedono l'introduzione di nuovi e specifici adempimenti, con riguardo all'approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche relative tra le altre cose ai piccoli depositi di prodotti energetici, trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc, trasmissione dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettori e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, dei medesimi prodotti, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas

Art. 131 – Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

I versamenti dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile, saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 20 maggio 2020.

Art. 132 – Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

Per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare, a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura dell'80% delle somme che sarebbero dovute. Per il solo pagamento dell'accisa relativo alle immissioni in consumo dei prodotti in questione avvenute nel mese di aprile, il termine è differito dal 16 al 20 maggio 2020; per i restanti pagamenti restano validi i termini già previsti dall'articolo 3, comma 4 del testo unico delle accise. La restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, unitamente all'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

Art. 133 – Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

L'articolo differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia della plastic tax e della sugar tax.

Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

L'articolo stabilisce la misura - pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).

Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Tra le altre cose, sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16 TUSG. Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Art. 136 – Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

L'articolo apporta una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di PIR. Tra le altre cose, gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto. Le disposizioni in commento prevedono, inoltre un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento; limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11% sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate, sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Art. 138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

In tema di IMU, sono abrogate le previsioni dell'articolo 107 comma 4 del DL Cura Italia, il comma 779 della Legge di Bilancio 2020 e il comma 683-bis della Legge di Stabilità 2014, al fine di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU.

Art. 139 – Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

L'articolo è volto a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tra le altre cose, si prevede che le convenzioni fra MEF e agenzie fiscali stabiliscano per le agenzie medesime, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione agli operatori con volume di affari inferiore a 400.000 euro delle sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Si prevede inoltre lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi

La norma sposta al 1 gennaio 2021 l'entrata in vigore dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

Art. 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

Si dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede inoltre la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I

versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione.

Art. 146 – Indennità requisizione strutture alberghiere

Si introducono disposizioni in merito alla indennità di requisizione per le strutture alberghiere, prevedendo che questa venga liquidata in forma di acconto applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito.

Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Si prevede che a decorrere dall'anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è elevato a 1 milione di euro.

Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Si prevede, per i periodi d'imposta 2020 e 2021 la definizione di specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica.

Inoltre, sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Infine, nella definizione delle strategie di controllo per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

È prorogato al 16 settembre il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

È inoltre fissata la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i suddetti atti individuati ce di quelli i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

È introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Infine, gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.

Art. 150 – Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Si prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore devono avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo stabilite da TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Inoltre, al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo"; tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

Art. 151 – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

La norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID 19.

Il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972. L'esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021.

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Si dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratorio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Si prevede che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione. Si stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Art. 155 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

L'articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate - Riscossione a garantirne l'equilibrio economico, gestionale e finanziario per l'anno 2020, e per i successivi 2021 e 2022 a fronte degli interventi normativi di sostegno per i contribuenti correlati alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 156 – Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Si introducono disposizioni per accelerare le procedure di erogazione del contributo a favore degli enti del terzo settore.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Si prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Inoltre, si dispone l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Infine, sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Si prevede che la sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.

Art. 160 – Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto

edilizio urbano, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione.

Art. 161 – Proroga del pagamento dei diritti doganali

L'articolo proroga di 60 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio e la data del 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Art. 162 – Rateizzazione del debito di accisa

Si prevede la rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici e si prevede di modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l'operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell'Agenzia.

Art. 163 – Proroga in materia di tabacchi

La norma prevede che la scadenza del pagamento delle imposte, accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, possa essere prorogata al 31 ottobre 2020.

Art. 164 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Tra le alte cose si estende a regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I – Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 165 – Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

La norma autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal Regolamento sul Single Resolution Mechanism e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'articolo prevede che la garanzia sulle passività possa essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.

Art. 166 – Condizioni

La concessione della garanzia dello Stato, su passività delle banche con sede legale in Italia, è effettuata sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca d'Italia che deve tener conto anche di eventuali prove di stress effettuate nei sei mesi antecedenti la richiesta di garanzia. La garanzia può essere concessa anche se la banca, avente comunque patrimonio netto positivo, ha urgente bisogno di sostegno della liquidità. In ogni caso, la banca che ottiene la garanzia da deve abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi.

Art. 167 – Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

Si prevede che per quanto non espressamente previsto dagli articoli 165 e 166 del decreto-legge, la concessione della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione è disciplinata

dagli articoli da 1 a 12 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”.

Capo II – Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

Art. 168 – Ambito di applicazione

Si prevede che la disciplina contenuta in questo Capo si applica alle banche diverse dalle banche di credito cooperativo con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro sottoposte a liquidazione coatta amministrativa dopo l'entrata in vigore di tale decreto.

Art. 169 – Sostegno pubblico

Introduce disposizioni sullo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche prevedendo, in particolare, che l'intervento pubblico possa essere effettuato solo con riguardo a banche (diverse dalle banche di credito cooperativo) in liquidazione coatta amministrativa con attività totali pari o inferiori a 5 miliardi di euro. Le misure adottabili dallo Stato a sostegno dell'operazione sono rappresentate dalla trasformazione in credito d'imposta delle c.d. DTA (deferred tax assets), anche laddove non iscritte nel bilancio della banca posta in lca, il rilascio di garanzie, la fornitura all'Acquirente di contributi a fondo perduto

Ai fini dell'adozione di tali misure è richiesto il rispetto di alcune condizioni riferite all'acquirente del compendio aziendale trasferito e all'operazione stessa di trasferimento. È previsto infine che l'offerta d'acquisto contenga gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato nonché gli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'acquirente dopo l'acquisizione.

Art. 170 – Cessione del compendio

Si prevede che l'acquirente del compendio è individuato attraverso una procedura aperta, non discriminatoria e competitiva con condivisione degli oneri a carico degli azionisti e dei creditori subordinati, secondo quanto previsto dalla disciplina europea. Per assicurare la sostenibilità dell'operazione, l'acquirente deve essere autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria e di altre attività soggette a riserva svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa e deve essere in grado di integrare il compendio aziendale acquisito senza ripercussioni negative sulla propria dotazione di fondi propri e sulla propria redditività. È previsto che l'offerta d'acquisto contenga gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato nonché gli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'acquirente dopo l'acquisizione.

Art. 171 – Concessione del sostegno

Si prevede che il credito di regresso dello Stato sia pagato dalla liquidazione coatta amministrativa con preferenza rispetto ad ogni altro credito ad eccezione di quelli prededucibili.

Art. 172 – Altre disposizioni

Le cessioni normate dai precedenti articoli si considerano cessione di rami di azienda.

Art. 173 – Relazioni alla Commissione europea e alle Camere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta annualmente alla Commissione Europea una relazione annuale sugli aiuti concessi alle banche in difficoltà.

Art. 174 – Disposizioni di attuazione

E' data facoltà al Ministero dell'Economia e delle Finanze di emanare disposizioni di attuazione del presente capo.

Art. 175 – Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dal presente Titolo si prevede secondo quanto stabilito dall'articolo 265 sulle disposizioni finanziarie.

TITOLO VIII – MISURE DI SETTORE

Capo I – Misure per il turismo e la cultura

Art. 176 – Tax credit vacanze

L'articolo riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito di 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 177 – Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

La norma prevede l'esenzione dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 alberghi e pensioni e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. Per il ristoro ai comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo una dotazione di 130,55 milioni di euro per l'anno 2020, ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 178 – Fondo turismo

L'articolo è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Mibact è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa sono demandate ad apposito decreto interministeriale Mibact adottato di concerto con il Mef.

Art. 179 – Promozione turistica in Italia

Viene istituito un apposito fondo grazie al quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Pe tal fondo si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 180 – Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

Si istituisce nel 2020, presso il Ministero dell'Interno, un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per ristorare parzialmente i comuni per le minori entrate dovute alla mancata

riscossione dell'imposta di soggiorno conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre si prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presenze turistiche 20 volte superiori al numero di residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. È disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno .

Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione a far data dalla riapertura delle attività. Gli esercenti tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono perciò temporaneamente esonerati (a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Art. 182 – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator in considerazione dei danni subiti a causa delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Inoltre si prevede che per le aree e le relative pertinenze del demanio marittimo oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. La disposizione non si applica in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

Art. 183 – Misure per il settore cultura

Si prevede l'incremento della dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 130 a 245 milioni di euro.

È istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per il sostegno al settore delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo afferenti al settore museale.

Per il 2020 e per il 2021, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, che la quota FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Si prevede un anticipo del contributo FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.

Infine si prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del DL Cura Italia, possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, si prevede che il MIBACT possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti con misure a favore del settore.

Proroga al 2021 di Parma come capitale di Italia.

Si estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd.Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione di CDP; Infine viene riconosciuta la possibilità di emettere il voucher in luogo del rimborso fino al 30 settembre 2020, viene estesa a 18 mesi la validità dei voucher stesso, specificando che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Art. 184 – Fondo cultura

La norma è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mediante l'istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il MIBACT con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 185 – Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE.

Capo II – Misure per l'editoria

Art. 186 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Introduce una modifica alla disciplina relativa al credito di imposta già vigente per gli investimenti pubblicitari ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo l'innalzamento dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

Art. 187 – Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

La norma è orientata a introdurre per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IIVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

Art. 188 – Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Introduce in via straordinaria per il 2020 un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali. In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per

l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 189 – Bonus una tantum edicole

L'articolo dispone il riconoscimento agli esercenti attività di edicola un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 190 – Credito d'imposta per i servizi digitali

Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Art. 191 – Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria

La norma è volta a limitare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale delle imprese beneficiarie dei contributi diretti all'editoria, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, alla sola fase di pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell'attuale periodo di emergenza sanitaria.

Art. 192 – Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI

La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 -il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Art. 193 – Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

La disposizione è orientata a disciplinare espressamente, per il personale giornalistico iscritto alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), ai lavoratori dipendenti delle imprese che accedono alla cassa integrazione in deroga ai sensi del medesimo articolo 22.

Art. 194 – Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

La norma è orientata a prorogare di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Art. 195 – Fondo emergenze emittenti locali

La norma ha lo scopo di prevedere uno stanziamento fondo aggiuntivo per le emittenti locali che, in questo momento, sono in prima linea nell'informazione di emergenza e a garantire che sia veicolata l'informazione riguardante l'emergenza Covid 19 dell'autorità governativa

nazionale, del parlamento e della protezione civile, all'interno degli spazi informativi delle emittenti locali stesse.

Capo III – Misure per le infrastrutture e I trasporti

Art. 196 – Interventi a favore delle imprese ferroviarie

La proposta prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 115 milioni di euro. Tale indennizzo è finalizzato a compensare parzialmente il gestore dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 a causa dei mancati pedaggi.

Per il periodo compreso dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020, non è dovuto il canone per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

Art. 197 – Ferrobonus e Marebonus

In considerazione della riduzione dei traffici merci, conseguente alle misure di contenimento COVID- 19, e della necessità di incentivare la catena di trasporto intermodale, decongestionando la rete viaria, il comma 1 della presente disposizione prevede, in relazione alle misure cd. “Ferrobonus” e “Marebonus”, un'autorizzazione di spesa pari rispettivamente a 30 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 198 – Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

La proposta normativa prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti dagli operatori nazionali che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danni subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19.

Costituisce condizione necessaria per l'accesso al fondo l'applicazione da parte degli operatori ai propri dipendenti di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 199 – Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID – 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali. Si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre, fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020.

Tale misura prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, sia infine per i canoni relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. Detta riduzione può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

Art. 200 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio.

L'articolo prevede inoltre che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio, entro il 31 luglio 2020, un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020.

Per evitare il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell'ANCI.

Il comma 8 si propone di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziata per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Al contempo, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuova uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

Art. 201 – Incremento Fondo salva-opere

La proposta normativa, al fine di ridurre l'impatto economico derivante dal diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento dell'attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 40 milioni per l'anno 2020.

Art. 202 – Trasporto aereo

La norma pone l'enfasi sulla costituzione della nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, e sugli obiettivi di sviluppo e rilancio che essa dovrà perseguire.

La norma quindi disciplina le modalità di costituzione della nuova società, rinviando allo strumento più flessibile e rapido, ossia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli elementi essenziali della società. La norma prevede che tale decreto sia adottato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, come approvato dal Parlamento in sede di conversione in legge del DL 18/2020.

Art. 203 – Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

L'articolo stabilisce che i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni, applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, anche ove il personale sia dipendente di terzi ed

utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese che operano in Italia. Dell'ottemperanza a tali obblighi deve esserne data comunicazione all'ENAC entro novanta giorni.

Art. 204 – Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

La proposta normativa, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2021, che il 50 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco siano destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art. 205 – Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

La disposizione prevede la proroga, fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021, della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18 luglio 2020, stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione-CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012, ad esito dell'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo d'azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S.

Art. 206 – Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. Si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID 19, si prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si prevede inoltre che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola

impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 208 – Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

Il comma 1 prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria.

Il comma 3 si riferisce al potenziamento con caratteristiche di alta velocità della linea Salerno-Reggio Calabria, in relazione alla quale sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali.

Il comma 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la realizzazione dell'opera ferroviaria "Variante di Riga" nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026.

Il comma 5, al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est ovest del paese sulla rete TEN-T, prevede lo stanziamento di risorse pari a complessivi 128 milioni di euro per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

Art. 209 – Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell'attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l'espletamento dell'attività dei dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell'utenza.

Art. 210 – Disposizioni in materia di autotrasporto

In considerazione della ricadute della situazione emergenziale sulle attività di autotrasporto dall'epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, il **comma 1** prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, nella fase due dell'emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessari compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza" programma di spesa "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", anche con riguardo al concorso nelle aree di giurisdizione all'attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 2.230.000, di cui euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 320.000 per l'acquisto di ozonizzatori portatili necessari per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni (comma 1)

necessari per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.

Art. 212 – Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

La norma prevede l'attribuzione immediata al Comune di Taranto di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, per renderle immediatamente erogabili.

Art. 213 – Finanziamento del sistema bus rapidtransit

La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto.

In particolare, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, la proposta normativa prevede la realizzazione di infrastrutture di supporto per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale a basso impatto, autorizzando la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.

Art. 214 – Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario

Ai commi 1 e 2 si introduce un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS.

Art. 215 – Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

La proposta è finalizzata ad individuare le modalità di ristoro degli esborsi economici sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – per servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) e di trasporto ferroviario, che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.

Capo IV – Misure per lo sport

Art. 216 – Disposizioni in tema di impianti sportivi

Il comma 1 intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati. Il comma 2 prevede che i oggetti concessionari possano sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Il comma 3 introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati. Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall'art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i

quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 217 – Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"

La norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive (pari al 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere) venga destinata sino al 31 dicembre 2021 alla costituzione del "Fondo salva sport" su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Art. 218 – Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

La norma prevede che in conseguenza dell'emergenza il CONI e il CIP possano adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione 2020/2021. Inoltre, prevede disposizioni relative ai procedimenti processuali che possono scaturire dalle decisioni di CONI e CIP, così da evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo.

Capo V – Misure in materia di giustizia

Art. 219 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

Il comma 1, è finalizzato a finanziare, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione della giustizia nonché l'acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell'emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili e che, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni di sicurezza. Il comma 2 ha l'obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l'organizzazione del lavoro nei mesi a venire. Al comma 3 si prevede di incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il plafond stanziato dall'articolo 74, comma 7, del D.L. Cura Italia per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni.

Art. 220 – Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

La disposizione riassegna allo stato di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno, per il solo anno 2020, le quote di risorse intestate al Fondo Unico Giustizia relative alle confische e agli utili derivanti dalla gestione finanziaria del fondo medesimo alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 221 – Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Modifica l'articolo 83, comma 2, del D.L. Cura Italia, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti civili e penali al fine di dirimere ogni dubbio sul decorso del termine, previsto dall'articolo 124 del codice penale, per la proposizione della querela. Si prevede dunque che, per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, corrispondente al periodo di sospensione ex lege delle attività giudiziarie non urgenti, si deve considerare sospeso il termine di proposizione della querela ai fini della procedibilità dell'azione penale.

Capo VI – Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

Art. 222 – Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Istituisce il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 223 – Contenimento produzione e miglioramento della qualità

Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

Art. 224 – Misure in favore della filiera agroalimentare

La disposizione di cui al comma 1 è volta a rendere strutturale l'innalzamento dal 50% al 70% dell'anticipo Pac previsto dall'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, nonché a equiparare, per l'anno 2020, la procedura semplificata alla procedura ordinaria che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50 per cento. Si intende, dunque, chiarire che lo strumento della anticipazione, per l'anno 2020, viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge.

Il comma 2, lettera a), introduce un periodo aggiuntivo alla disposizione che prevede una agevolazione dell'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, disponendo che nel caso di utilizzo agronomico delle materie, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti venga equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.

Il comma 2, lettera b), delega l'Istat a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

Il comma 3 modifica l'articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP sia pari o inferiore a 30 tonnellate.

Con decreto del Ministro, sono definite le aree vitate dove è ammessa una resa massima di uva ad ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.

Il comma 4 estende da 3 mesi a 6 mesi il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, qualora sia stato esercitato il diritto di prelazione, nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo che le modalità di applicazione del monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, siano definite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte avi-caprino.

Art. 225 – Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui

Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del DL Cura Italia, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

Art. 226 – Fondo emergenza alimentare

Viene incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

Capo VII – Misure per l'ambiente

Art. 227 – Sostegno alle zone economiche ambientali

Per far fronte all'emergenza e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell'art.4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 si prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Art. 228 – Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

A causa dell'emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il Comitato tecnico istruttorio previsto dall'articolo 8 del Codice dell'Ambiente, con l'effetto che la nuova Commissione VIA-VAS – nominata con decreto del ministro dell'ambiente n. 241 del 2019, non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa. Al fine di consentire l'immediato insediamento della Commissione, l'emendamento sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo con il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l'ISPRA e il CNR.

Art. 229 – Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Il comma 1, apporta modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra l'altro la disposizione prevede che per l'anno 2020 il Programma Bonus Mobilità incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale e prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale. Al comma 2 si incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", mentre il comma 3 apporta modifiche al Codice della strada. Infine, il comma 4 prevede l'obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casa lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Capo VIII – Misure in materia di istruzione

Art. 230 – Incremento posti concorsi banditi

L'intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti il concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126.

Art. 231 – Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro. Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento mentre il comma 3, considerando che gli interventi possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020. L'assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,23 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. I commi 8 e 9 contengono

delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili. Ai sensi del comma 10, l'utilizzo congruo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 11.

Art. 232 – Edilizia scolastica

La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario. Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento. Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, mentre le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica. Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990.

Art. 233 – Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni

Si prevede l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Si potrà prescindere dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano di un contributo previsto per 65 milioni.

Per i soggetti che gestiscono scuole paritarie primarie e secondarie, per gli alunni fino a sedici anni di età, che, in ragione del servizio erogato fanno parte del sistema nazionale di istruzione si prevede un contributo a parziale ristoro delle rette non versate pari a 40 milioni di euro. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione che lo attribuisce agli uffici scolastici regionali in proporzione agli alunni fino ai sedici anni iscritti nelle scuole paritarie. Il successivo riparto degli uffici scolastici regionali in favore dei beneficiari avviene in proporzione alle iscrizioni delle diverse istituzioni.

Art. 234 – Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

Autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2020 al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione

giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza. La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società *in house* del Ministero dell'istruzione.

Art. 235 – Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

Per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni che saranno fornite nei prossimi mesi viene istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Capo IX – Misure in materia di università e ricerca

Art. 236 – Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Attiva una serie di interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza. Introduce le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto. Pertanto, destina maggiori risorse all'intero comparto dell'Istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge "Cura Italia" e dei fondi ordinari di finanziamento. Inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, nonché misure di carattere per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte.

Art. 237 – Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

Introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, inserisce disposizioni volte a semplificare l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, prevedendo innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Infine, si consente, a tutti coloro i quali conseguiranno la laurea già abilitante durante la sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova d'esame che di norma si svolge a partire da luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno.

Art. 238 – Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca

Si introducono rilevanti misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca. Le misure si muovono su una duplice linea di azione: un robusto investimento nel capitale umano e una promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi. Vengono implementate le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale. Inoltre, è previsto un incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Previste inoltre deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022. Infine, vengono allineate alle "migliori pratiche" europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti.

Capo X – Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239 – Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Istituisce il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal codice dell'amministrazione digitale, nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

Art. 240 – Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

La norma è volta ad incrementare il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale, cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, che si occuperà di sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dalla normativa di settore, nonché di assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato.

La nuova Direzione Centrale costituirà il vertice amministrativo ed operativo della complessiva struttura della Polizia di Stato specializzata e svolgerà il ruolo di Autorità generale di contrasto, affidatole dalla normativa in attuazione della direttiva NIS e da quella sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Capo XI – Coesione territoriale

Art. 241 – Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

La disposizione è volta a rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo a misure per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Art. 242 – Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

La norma è volta a promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica. Nello specifico, la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare

spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l'emergenza Covid-19 anche utilizzando al tasso di cofinanziamento UE al 100%.

Art. 243 – Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

Incrementa di 60 milioni di euro per il 2020, di 30 milioni per il 2021 e di 30 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge di Bilancio 2018, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della Legge di Bilancio 2020, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19.

Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

Prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, cui afferisce la misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, di quest'ultima anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19. La misura del credito d'imposta è aumentata:

- o dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e con fatturato annuo pari almeno a 50 mln o il cui totale di bilancio è pari ad almeno 43 mln;
- o dal 12 al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 mln;
- o dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 mln.

Art. 245 – Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

Al fine di evitare che le iniziative finanziate dalla misura "Resto al Sud" vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell'attività e alla successiva contrazione della domanda dei loro prodotti/servizi, l'articolo prevede l'istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.

Il contributo è concesso in misura pari a:

- a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Art. 246 – Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e di 20 milioni per il 2021.

La norma individua quale soggetto attuatore della misura l'Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all'assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale.

Capo XII – Accelerazione concorsi

Sezione I – Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 247 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

Al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, è prevista la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale presso sedi decentrate, conformemente ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001. Lo scopo è quello di evitare, stante le misure di contenimento per il Covid-19, lo spostamento dei candidati su tutto il territorio nazionale.

Si prevede che le procedure concorsuali possano svolgersi attraverso un massiccio ricorso all'utilizzo degli strumenti digitali, sia per la presentazione della domanda che per le comunicazioni successive verso i candidati da parte delle amministrazioni. Anche la prova orale può essere svolta in videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della stessa.

Art. 248 – Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

La norma reca modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid- 19.

Laddove sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste nel bando, la Commissione per l'attuazione del Progetto (RIPAM), su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, può provvedere a modificare il bando, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche per la prova orale e lo svolgimento delle restanti prove presso sedi decentrate, che, in relazione alla provenienza del candidato, potrebbero anche essere individuate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello comunale, nelle sedi scolastiche o in altre strutture pubbliche e private, individuate sulla base della provenienza del candidato.

Art. 249 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

Le modalità di svolgimento dei concorsi in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e di svolgimento dei lavori della commissione, in relazione alla straordinarietà dell'evento e alla corrispondente necessità di approntare una risposta rapida ed efficace, si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni.

Sezione II – Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 250 – Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

La SNA è autorizzata a bandire, entro il 30 giugno 2020, il corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, in cui si prevede la presentazione della domanda di partecipazione con modalità esclusivamente telematiche e lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi

decentrate delle due prove scritte. L'esame orale, svolto anche in videoconferenza, accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche. La commissione di concorso, che può svolgere i propri lavori in modalità telematica, è articolata in sottocommissioni.

Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.

Si prevede, infine, che le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca possano essere in ogni caso concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Art. 251 – Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

Si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche.

Art. 252 – Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

La proposta normativa prevede che si dia corso alle procedure di reclutamento già autorizzate, ed in particolare:

- assunzione di 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3;
- assunzione di 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi di, gli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

I commi 2 e 3 stabiliscono le modalità di svolgimento dei concorsi e i requisiti in possesso dei candidati per l'accesso alla selezione.

Art. 253 – Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

La norma interviene, nel quadro delle disposizioni volte alla gestione dell'attuale stato emergenziale e di contenimento dell'epidemia in atto, modificando in parte la procedura della correzione delle prove scritte del concorso da magistrato ordinario, stabilendo che fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle correzioni effettuato dalla Commissione esaminatrice potrà essere effettuato con modalità telematica, garantendo in ogni caso la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Tale modalità potrà essere garantita anche per le riunioni riservate dei componenti della Commissione. Il termine del 31 luglio 2020 potrà essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione al fine di tutelare la salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Art. 254 – Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

La proposta normativa interviene sulla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, sino al 30 settembre 2020, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, al fine di non

pregiudicare il buon andamento delle stesse procedure di esame né ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati.

Per quanto concerne il concorso notarile, la correzione degli elaborati potrà avvenire attraverso modalità da remoto che saranno autorizzate dal presidente della commissione notarile, mentre per quanto concerne il concorso di abilitazione alla professione forense, la relativa autorizzazione a procedere da remoto verrà data dal presidente della commissione centrale per l'abilitazione forense nominata con decreto del Ministro della giustizia 23 ottobre 2019, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni nominati in ciascun distretto di Corte d'appello per l'espletamento in quelle sedi dell'esame.

Art 255 – Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

Con la finalità di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale si prevede, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, si dispone l'autorizzazione ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F1.

Art. 256 – Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello

La proposta normativa è finalizzata ad introdurre misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello mediante modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nella parte della disciplina dei giudici ausiliari in appello.

Art. 257 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti

La disposizione prevede la possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni. Il Presidente della Corte ne determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'attuazione.

Art. 258 – Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La disposizione intende consentire l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto. La norma, quindi, autorizza l'assunzione del personale sanitario, in numero di 25 unità per un periodo di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020; prevede, inoltre, quale forma di riconoscimento dell'attività svolta, che questa sia considerata titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali dei vigili del fuoco.

A causa dell'emergenza COVID-19, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato rimodulato con attività formativa a distanza. Con la presente disposizione si potranno aggiungere le 41 ulteriori unità che stavano frequentando il corso di formazione, al momento rimodulato con attività formativa a distanza. Trattandosi di ingegneri e architetti ai quali sono affidati importanti compiti nelle attività di soccorso pubblico, si rende pertanto necessario ridurre la durata del predetto corso di formazione di ingresso da 12 a 9 mesi al fine di consentire in tempi più brevi l'immissione in servizio di tale personale.

Art. 259 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili de/fuoco in materia di procedure concorsuali

Gli interventi introdotti mirano a prevedere una serie di misure volte a rimodulare la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in considerazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo adeguatamente conto delle specificità che caratterizzano le procedure delle singole componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art. 260 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione

Gli interventi introdotti mirano a definire il quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 261 – Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

La disposizione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile.

Art. 262 – Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

La norma tiene conto delle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze di garantire lo svolgimento delle procedure urgenti per il reclutamento di funzionari di alta professionalità da immettere in servizio entro il 2020

Si tratta, in particolare, di assunzioni funzionali alle improcrastinabili attività relative alla presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali relativi anche alla Brexit, nonché finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato.

Al fine di procedere all'assunzione del personale suddetto, la norma prevede la possibilità di svolgere i concorsi in modalità semplificata per titoli e colloquio, in considerazione e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale necessarie per assicurare efficacia al contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid 19.

Sezione III – Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263 – Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e prevedendo l'interlocuzione con l'utenza, secondo modalità di comunicazione informatiche e non in presenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite ulteriori misure di rimodulazione del lavoro agile. Le amministrazioni sono tenute ad assicurare alla dirigenza forme di aggiornamento professionale, che saranno valutate ai fini della performance.

Capo XIII – Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. In particolare:

- la lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme.
- La lettera b) riduce i tempi dell'autotutela dell'Amministrazione sub specie di annullamento d'ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi.
- La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a)
- La lettera d) afferma esplicitamente cosa deve succedere dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale, tra amministrazioni, per sottolineare la doverosità di andare avanti ed adottare il provvedimento conclusivo.
- La lettera e), sempre nell'ottica di velocizzare i tempi procedurali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Inoltre consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni anche alle ipotesi in cui la necessità di una pluralità di titoli abbia comportato l'avvalimento del SUAP o del SUE.
- La lettera f) liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell'amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l'avvio o la ripresa dell'attività.

Art. 265 – Disposizioni finanziarie finali

Reca le disposizioni finanziarie. In particolare:

- prevede che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata a fine aprile dal Parlamento. Il decreto utilizza inoltre una quota di 3.340 milioni di euro del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del DL Cura Italia rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020. Sostituisce inoltre l'allegato 1 della Legge di Bilancio 2020 con l'Allegato 1 del presente provvedimento.
- innalza a 148.330 milioni di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici per il 2020 in Italia e all'estero.
- Modifica il limite massimo degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento.
- Per il concorso al finanziamento delle misure di cui al titolo I (Salute e sicurezza), incrementa il fondo sanitario nazionale di 500 milioni per il 2021, di 1500 milioni per il 2022 e di 1000 milioni dal 2023 al 2031.

- Incrementa di 800 milioni per il 2020 e di 90 milioni a decorrere dal 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili.
- Incrementa di 100 milioni per il 2021 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
- Prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme del provvedimento si fa fronte, per una parte tramite corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti da altre disposizioni del presente decreto e, per una quota pari a 3000 milioni di euro per il 2021, tramite corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'erogazione dei rimborsi relativi agli acquisti con strumenti di pagamento elettronici, di cui al comma 290 della legge di Bilancio 2020. Infine, ulteriore copertura sarà rappresentata dal ricorso all'indebitamento netto.
- Dispone che, se dall'attuazione delle misure del provvedimento residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse saranno versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- Apporta le seguenti modifiche alla legge di Bilancio 2020:
 - Sopprime i commi 624 e 625 dell'art. 1, relativi all'accantonamento per l'anno 2020 delle dotazioni del bilancio dello Stato pari a 1 miliardo di euro per l'assicurazione del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
 - Al comma 609 limita all'annualità 2022 (invece che 2021 e 2022) l'accantonamento delle risorse per assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.
 - Sostituisce interamente l'Elenco 1 relativo al comma 609, recante "Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri".
 - Dispone che per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98 della legge di Bilancio 2019, relative ai decreti che individuano le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti relativi al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
 - Prevede che il MEF è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio per l'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e nelle more dell'emissione dei titoli di Stato menzionati. Può inoltre disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Art. 266 – Entrata in vigore

Disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.